

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 14/04/2025 N. 15

OGGETTO: AGENZIA ITALIANA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (A.I.C.S.) - INIZIATIVA DENOMINATA "PROMOZIONE DEI PARTENARIATI TERRITORIALI E IMPLEMENTAZIONE TERRITORIALE DELL'AGENDA 2030"- PROGETTO "ISOSPAM" - REALIZZAZIONE E GESTIONE - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA - FORNITURA DI SERVIZI PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA PROGETTUALI - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL' ART. 17 DEL D. LGS N. 36/2023 – PROVVEDIMENTI – **CIG: B67B1CCA7E**

L'AMMINISTRATORE UNICO**DATO ATTO CHE:**

- l'Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo ha pubblicato un avviso il 27/12/2019 dal titolo "PROMOZIONE DEI PARTENARIATI TERRITORIALI E IMPLEMENTAZIONE TERRITORIALE DELL'AGENDA 2030" con scadenza al 18/06/2020.
- TERRE DI SIENA LAB ha partecipato alla suddetta call nell'ambito del Progetto "ISOSPAM", in partenariato con il Comune di San Benedetto del Tronto, COSPE, Università di Ferrara, Blu Marine Service, Università Politecnica Salesiana (ECUADOR), Prefettura di Manabì (ECUADOR), Comune di Pedernales (ECUADOR) con assunzione in capo al Comune di San Benedetto del Tronto delle funzioni di Soggetto Capofila;
- con la delibera nr. 3 del 19/02/2021, l'AICS ha finanziato un Progetto "ISOSPAM" per un importo complessivo di € 1.400.000, di cui € 80.000 quale budget di progetto assegnato a Terre di Siena Lab;
- le attività progettuali hanno avuto effettivo inizio in data 4 settembre 2021;

RICHIAMATA:

- la Determina N. 6 del 20/03/2024 con la quale, dietro corresponsione del corrispettivo complessivo netto di € 39.000,00, oltre IVA nelle aliquote di legge ove dovuta, in data 20/3/2024 il Committente TERRE DI SIENA LAB SRL ha sottoscritto con l'Operatore Economico ITARIS con sede a Cap 06027 Scheggia e Pasculupo (PG) in Loc. Aiale n. 5 (Partita IVA: 03917770541) il contratto avente ad oggetto la fornitura ha per oggetto i servizi di assistenza tecnica specialistica consistenti in prestazioni professionali per la costruzione di un prototipo di bioconversione larvale e l'implementazione di un processo per l'estrazione della chitina da scarti organici, sostenibile da un punto di vista economico e sicuro per l'ambiente nell'ambito del Progetto "ISOSPAM" (CUP:F89J21024810005) approvato e finanziato, in partenariato con il Comune di San Benedetto del Tronto, Cospe, Università di Ferrara, Blu Marine Service, Università Politecnica Salesiana (ECUADOR), Prefettura di Manabì (ECUADOR), Comune di Pedernales (ECUADOR), dall'Agenzia italiana Cooperazione allo Sviluppo (A.I.C.S.) a valere sull'iniziativa denominata "Promozione dei partenariati territoriali e implementazione territoriale dell'Agenda 2030";
- la Determina N. 13 del 08/04/2025 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2237, secondo cpy, del Codice Civile è stato approvato, per giusta causa, il recesso unilaterale dell'Operatore Economico ITARIS con sede a Cap

06027 Scheggia e Pasculupo (PG) in Loc. Aiale n. 5 (Partita IVA: 03917770541) dal Contratto sottoscritto in data 20/3/2024 afferente alla realizzazione del Progetto "ISOSPAM" (CUP: F89J21024810005);

DATO ATTO CHE:

- per effetto del citato recesso unilaterale, non essendoci alcun credito ulteriore in favore dell'Operatore Economico ITARIS essendo state regolarmente pagate per il valore complessivo di € 19.500,00 per cui residuano risorse finanziarie per complessivi € 19.500,00 rispetto alle quali questa Società intende provvedere, per le conseguenti residuali attività progettuali, con integrazione per l'ulteriore somma di € 2.000,00 per nuove e diverse attività (supporto addizionale al coordinatore locale nel passaggio tra vecchio e nuovo operatore), mediante l'affidamento, con distinto e separato atto, della commessa ad operatori economici che hanno già operato in Ecuador e che quindi potranno adempiere al meglio nella realizzazione delle succitate attività residuali per il miglior esito del Progetto in corso;

- per la sostituzione di ITARIS, Terre di Siena Lab e L'Universidad Politecnica Salesiana di Quito (Ecuador), rappresentata da Enza Bosetti, coordinatrice locale del progetto ISOSPAM, hanno convocato il 4 aprile 2025 una riunione con procedura d'urgenza per l'individuazione di un nuovo soggetto idoneo alla costruzione del prototipo, individuando nell'Operatore Economico Exe - engineering for environment srl, legalmente rappresentato dall'Ing. Gianni Cordaro, la struttura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico in questione relativamente alle residuali attività progettuali originariamente previste in carico dell'Operatore Economico ITARIS perché in possesso di competenze professionali adeguate e pertinenti all'oggetto delle attività;

- l'individuazione dell'Operatore Economico Exe - engineering for environment srl, con sede a Poggibonsi (SI), legalmente rappresentato dall'Ing. Gianni Cordaro, per l'affidamento dei suddetti residuali servizi di assistenza tecnica per il miglior esito delle residuali attività progettuali originariamente previste in carico dell'Operatore Economico ITARIS, quale scelta anche condivisa tra i partner di progetto, è un elemento di ulteriore efficienza e di sinergia per la realizzazione del Progetto "ISOSPAM";

- dell'Operatore Economico Exe - engineering for environment srl, legalmente rappresentato dall'Ing. Gianni Cordaro, appositamente interpellato, con invito su piattaforma elettronica START, dietro corresponsione del prezzo netto di € 21.500,00, oltre IVA ove dovuta nelle aliquote di legge, ha dichiarato la disponibilità a fornire i servizi richiesti per il miglior esito delle residuali attività progettuali originariamente previste in carico dell'Operatore Economico ITARIS;

- l'art. 50, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti pubblici prevede espressamente la possibilità di utilizzare il procedimento amministrativo di affidamento diretto *"anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;"*

- la prestazione (di servizi di assistenza tecnica specialistica) che si intende acquisire è di importo pari a complessivi € 21.500,00, oltre IVA ove dovuta nelle aliquote vigenti per l'Operatore Economico Exe - engineering for environment srl legalmente rappresentato dall'Ing. Gianni Cordaro;

- il presente atto è adottato ad invarianza di spesa rispetto al Contratto sottoscritto in data 20/3/2024 con l'Operatore Economico ITARIS, con l'integrazione di un'ulteriore somma pari a € 2.000,00 per nuove e diverse attività da svolgere in fase preliminare;

VISTI:

- il Decreto Legislativo N. 36/2023 (nel prosieguo: Codice dei contratti pubblici);
- l'articolo 192 del Decreto Legislativo N. 267/2000 con cui si disciplina il contenuto minimo della decisione a contrattare;
- in particolare, l'articolo 17, comma 2, del Codice dei contratti pubblici;
- il Decreto Legislativo N. 33/2013 e smi e, in particolare, l'articolo 29;
- l'art. 3 della Legge N. 136/2010 e smi;
- gli art.107 e 109 del Decreto Legislativo N. 267/2000;
- il Decreto Legislativo N.165/2001;

.....

DETERMINA

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di stabilire che il presente è atto finalizzato al completamento da parte di TERRE DI SIENA LAB del Progetto "ISOSPAM" (CUP: ___F89J21024810005_____) approvato e finanziato, in partenariato con il Comune di San Benedetto del Tronto, Cospe, Università di Ferrara, Blu Marine Service, Università Politecnica Salesiana (ECUADOR), Prefettura di Manabì (ECUADOR), Comune di Pedernales (ECUADOR), dall'Agenzia italiana Cooperazione allo Sviluppo (A.I:C.S.) a valere sull'iniziativa denominata "Promozione dei partenariati territoriali e implementazione territoriale dell'Agenda 2030".
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, dietro corresponsione di complessivi netti € 21.500,00, oltre IVA ove dovuta nelle aliquote vigenti, è affidata all'Operatore Economico **Exe - engineering for environment srl** con sede a Poggibonsi, legalmente rappresentato dall'Ing. **Gianni Cordaro**, la fornitura dei servizi di assistenza tecnica specialistica relativamente alle attività residuali afferenti alla costruzione di un prototipo per l'implementazione di un processo per l'estrazione della chitina da scarti organici, sostenibile da un punto di vista economico e sicuro per l'ambiente nell'ambito del progetto di cui al precedente paragrafo 2).
4. di stabilire che l'attivazione della fornitura di cui al precedente paragrafo 3) per il corrispettivo di € 21.500,00, oltre IVA ove dovuta nelle aliquote vigenti per l'Operatore Economico **Exe - engineering for environment srl** con sede a Poggibonsi, legalmente rappresentato dall'Ing. **Gianni Cordaro**, sarà disposta attraverso più erogazioni in base ad un cronoprogramma che sarà definito nel contratto.
5. di approvare ed autorizzare la sottoscrizione del contratto di affidamento secondo lo schema che è allegato (Allegato 1) al presente atto per diventarne parte integrante e sostanziale.
6. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione trasparente.

F.to L'Amministratore Unico
Sig. Tiziano Scarpelli

CONTRATTO**PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO**

LE PARTI:

DENOMINAZIONE	COMMITTENTE			
RAGIONE SOCIALE				
INDIRIZZO				
CAP		CITTA'		PROV
C.F./PARTITA IVA				
E-MAIL		PEC		
CONTATTO TELEFONICO				
SITO WEB				
LEGALE RAPPRESENTANTE E REFERENTE				

DENOMINAZIONE	OPERATORE ECONOMICO			
RAGIONE SOCIALE				
INDIRIZZO				
CAP		CITTA'		PROV
C.F./PARTITA IVA				
E-MAIL		PEC		
CONTATTO TELEFONICO				
SITO WEB				
LEGALE RAPPRESENTANTE E REFERENTE				

La fornitura dei servizi di assistenza tecnica è disciplinata ed accettata dalle Parti alle condizioni e pattuizioni di seguito elencate:

Art. 1 - Oggetto

La fornitura ha per oggetto i servizi di assistenza tecnica specialistica consistenti in prestazioni professionali, da rendersi dall'Operatore Economico _____ con sede a _____, legalmente rappresentato dal Sig. _____, per la costruzione di un prototipo di bioconversione larvale e l'implementazione di un processo per l'estrazione della chitina da scarti organici, sostenibile da un punto di vista economico e sicuro per l'ambiente nell'ambito del Progetto "ISOSPAM" (CUP: ___F89J21024810005) approvato e finanziato, in partenariato con il Comune di San Benedetto del Tronto, Cospe, Università di Ferrara, Blu Marine Service, Università Politecnica Salesiana (ECUADOR), Prefettura di Manabì (ECUADOR), Comune di Pedernales (ECUADOR), dall'Agenzia italiana Cooperazione allo Sviluppo (A.I.C.S.) a valere sull'iniziativa denominata "Promozione dei partenariati territoriali e implementazione territoriale dell'Agenda 2030"

In dettaglio, l'Operatore Economico affidatario è tenuto a fornire le seguenti prestazioni per il conseguimento dei prodotti finali ivi indicati:

N.	PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE		DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	PRODOTTO FINALE DA CONSEGNARE AL COMMITTENTE	TEMPISTICA (CRONOPROGRAMMA) DI CONSEGNA DEI PRODOTTI FINALI
	IMPORTO € (Iva esclusa)	PERCENTUALE SUL VALORE CONTRATTUALE %			
1	4.000,00	18,60	Supporto al partner locale (Universidad Politecnica Salesiana) nella scelta delle attrezzature da acquistare per la realizzazione del prototipo e nuovo piano di lavoro per l'implementazione dello stesso	Composizione e implementazione di documento riepilogativo e giustificativo delle scelte effettuate e indicazioni sulla fase di start-up dell'impianto.	Entro giorni dieci dalla sottoscrizione del contratto.
2	10.000,00	46,52	Costruzione del prototipo.	Composizione e implementazione del 1° Rapporto descrittivo su funzionamento, prestazioni e scalabilità.	Entro il 31 Maggio 2025.
3	7.500,00	34,88	Messa a punto del prototipo.	Composizione e implementazione	Entro il 31 Agosto 2025.

c

				del 2° ed ultimo rapporto descrittivo sui miglioramenti funzionali prestazionali, e di scalabilità.	
	21.500,00	100,00	TOTALE		

Art. 2 - Decorrenza e durata

Il contratto ha durata fino al _____ decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto. E' fatta, comunque, salva la facoltà per il COMMITTENTE di disporre la temporanea sospensione dell'esecuzione o il differimento del termine finale per le necessità afferenti ad eventuali rimodulazione progettuale disposta dal partenariato di Progetto. E', altresì, fatta salva la facoltà per il COMMITTENTE di disporre, anche su richiesta motivata dell'Operatore Economico, la proroga tecnica del termine contrattuale al fine di dare esecuzione ad attività di implementazione dei risultati finali nonché di rendicontazione del Progetto.

Art. 3 - Corrispettivo

Il corrispettivo netto è stabilito ed accettato dalle Parti in € _____, al netto di Cassa ed IVA come per legge e incluse le spese per viaggi e trasferte.

Nessuna altra spesa e nessun altro rimborso sono previsti in favore dell'Operatore Economico.

Art. 4 - Modalità di pagamento

Il pagamento dei compensi di cui al precedente art. 4 sarà effettuato in favore dell'Operatore Economico in ragione dello stato di avanzamento delle attività (SAA) con rimessa diretta a mezzo bonifico bancario o postale all'atto dell'emissione del documento fiscale di legge ad acquisizione avvenuta da parte del Committente dei relativi finanziamenti erogati dal Capofila in ragione dello stato di avanzamento delle attività progettuali.

L'Operatore Economico non ha nulla da pretendere in termini di interessi nel caso di ritardo del pagamento dei corrispettivi dovuti dal lead Partner in favore del Committente.

Per ogni pagamento l'Operatore Economico è, altresì, tenuto a produrre al Committente una relazione (report), quale stato di avanzamento delle attività (SAA), afferente alle attività realizzate nel periodo di riferimento; la relazione (report) deve essere composta e formulata, per voci di attività e prodotti finali, in conformità al precedente art. 1.

Art. 5 - Sospensione del contratto

La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico conferito dell'Operatore Economico non esime il Committente dall'obbligo di corrispondere i compensi relativi al lavoro svolto nel periodo di riferimento come documentato da specifica relazione (report) quale stato di avanzamento delle attività (SAA).

L'Operatore Economico potrà rinunciare al contratto per giusta causa o per giustificato motivo con il solo diritto al compenso per il lavoro svolto, come documentato da specifica relazione (report) quale stato di avanzamento delle attività (SAA), escluso ogni ulteriore reciproco onere.

Art. 6 - Controversie

Le controversie nascenti tra le Parti in ordine all'applicazione o interpretazione del presente contratto saranno risolte in via privilegiata e prioritaria con la procedura della mediazione civile attivata presso l'organismo di mediazione aperto presso la Camera di Commercio di Siena e risolte secondo il Regolamento da questa adottato.

Per quanto non specificatamente convenuto nella presente lettera di incarico viene fatto riferimento al Codice Civile ed alla normativa vigente.

In ogni caso Foro competente è quello di Siena.

Art. 7 - Obblighi delle Parti**Obblighi dell'Operatore Economico:**

- a) Pena l'immediata ed automatica risoluzione del contratto, le prestazioni devono essere rese, per conto dell'Operatore Economico, esclusivamente per il tramite del Sig. _____; ogni applicazione di diversa figura professionale deve essere preventivamente ed espressamente autorizzata dal Committente anche mediante comunicazione a mezzo posta elettronica.
- b) Con l'assunzione dell'incarico l'Operatore Economico si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, con propria organizzazione sia in termini di strumentazioni che di risorse umane.
- c) L'Operatore Economico trattiene la documentazione fornita dal Committente per il tempo strettamente necessario all'espletamento del contratto, salvo diversi accordi con lo stesso.
- d) L'Operatore Economico deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento del contratto; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.

Art. 8 - Obblighi del Committente:

- a) Il Committente ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso il recapito all'Operatore Economico la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico.
- b) A tal fine, il Committente dichiara, e l'Operatore Economico prende atto, che la disciplina normativa ed amministrativo-contabile prevede termini e scadenze obbligatori per gli adempimenti connessi alla prestazione dei servizi in questione come prevista dai documenti di progetto e, in particolare, dal documento denominato "Application form" del progetto.
- c) Il Committente collabora con l'Operatore Economico ai fini dell'esecuzione del presente contratto consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei documenti necessari per la sua esecuzione.
- d) Il Committente ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Operatore Economico su qualsivoglia variazione che abbia inerenza all'incarico conferito, mediante atti scritti inviate anche a mezzo posta elettronica.

Art. 9 - Luogo di esecuzione

Il luogo di esecuzione del contratto è, in generale, fissato nella Città di _____ ove il Committente ha in corso le attività progettuali oggetto del presente atto.

Previa autorizzazione del committente, è prevista la partecipazione a meetings e incontri in stati esteri in ragione della specifica programmazione progettuale.

In ragione della tipologia di servizi che l'esecuzione delle prestazioni può avvenire anche online o via web (ad esempio: meetings online, caricamento di dati su piattaforme telematiche, ecc.).

Art. 10 - Proprietà dei prodotti finali

Il committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'affidatario privato contraente.

Art. 11 - Subappalto e cessione del contratto

E' sancito l'espresso divieto di subappalto e/o cessione, anche o parziale, sotto pena della decadenza del contratto medesimo, fatti salvi i casi di forniture di servizi e/o di beni previste dal Codice dei contratti pubblici.

Art. 12 - Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto l'Operatore Economico elegge domicilio legale a CAP _____
_____ (_____) in Via _____ N. ____.

Agli effetti del presente contratto il Committente elegge domicilio legale presso la propria sede
istituzionale a Siena in Via _____ N. ____.

Art. 13. Riservatezza

Le Parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad
adempimenti connessi con il rapporto in oggetto.

Le Parti concordano e si impegnano a non divulgare, fatto salvo il consenso espresso dell'altra parte,
ogni e qualsiasi informazione afferente al presente atto ed al successivo atto notarile e si impegnano a
mantenere strettamente confidenziali i dati commerciali e/o finanziari dell'altra parte, e a non utilizzarli
al di fuori del contesto di cui al presente contratto.

Le Parti si impegnano affinché la presente clausola sia applicata anche dai propri dipendenti,
collaboratori, e/o affiliati.

Art. 14. Modalità di comunicazione

Ove non diversamente stabilito, di norma le comunicazioni tra le Parti avvengono via posta elettronica
certificata (pec) o posta elettronica ordinaria.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti in modalità elettronica con firma digitale rilasciata da Ente
certificatore autorizzato.

Per il Committente, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) Dr. Massimo Ianniciello.

Per l'Operatore Economico l'Ing. Gianni Cordaro quale amministratore delegato.